



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 22/01/2004**

### REGIONE PUGLIA SETTORE ARTIGIANATO BARI

POR PUGLIA 2000-2006 - Misura 4.1 - "Aiuti al sistema industriale PMI e Artigianato" - Azione c) - Sistema di ampliamento della base produttiva - Pubblicazione bando. (Determinazione Dirigente Settore Artigianato 13/01/2004. n. 6).

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 13 gennaio 2004, in Bari, nella sede del Settore:

- Visto il D. Lgv. 3 febbraio 1993, n. 29 - art. 3, 2° comma;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- Vista delibera di Giunta Regionale 10 ottobre 2000 n.1255 con la quale è stato approvato il POR Puglia 2000-2006;
- Vista delibera di Giunta Regionale 11 dicembre 2000 n.1692 con la quale è stato approvato il Complemento di Programmazione;
- Vista la Legge Regionale 25.09.2000 n.13 con la quale venivano definite le "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006";
- Vista la delibera di Giunta Regionale n.2076 del 27.12.2001 con la quale veniva approvato lo schema di bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per le agevolazioni previste dalla Misura 4.1 azione c);
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1389 del 4.09.2003, con la quale venivano approvate modifiche allo schema di bando;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2232 del 23.12.2003, con la quale venivano approvate ulteriori modifiche allo schema di bando;
- Viste le risultanze del procedimento amministrativo espletato dall'Ufficio III Sviluppo Economico, come dalla apposita "Relazione (REL/2004/6 del 13/01/04,in atti), sottoscritta dal Funzionario Istruttore , con la quale, a seguito della istruttoria espletata, propone di pubblicare il bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dall'Azione c);

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo d'entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il Bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dall'Azione c) della Misura 4.1. del POR Puglia 2000 - 2006 " Sistema di ampliamento della base produttiva " che qui si allega come facente parte integrante del presente provvedimento;

di incaricare l'Ufficio Bollettini della Regione Puglia a provvedere in merito;

il presente atto, composto da n. 2 facciate, è adottato in duplice originale;

Sciannameo

Bando ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 8 L.R. 4 Gennaio 2001 n° 3, così come modificato dalla L. R. 10 Agosto 2001 n° 23

Ampliamento della base produttiva

Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)" - Azione c): interventi per il sostegno alle iniziative finalizzate alla realizzazione di nuove imprese o nuovi programmi di investimento, all'ampliamento e all'ammodernamento di impianti già esistenti incentivati con le modalità previste dalla L.R. 4 Gennaio 2001 n° 3, così come modificata dalla L. R. 10 Agosto 2001 n° 23 e s.m. e i.

## PREMESSA

ART. 1 - RISORSE DISPONIBILI

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE

ART. 4 - INVESTIMENTI AGEVOLABILI

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

ART. 6 - INTENSITA' DELL'AIUTO

ART. 7 - COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI

ART. 8 - SOGGETTI CONVENZIONATI

ART. 9 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

ART. 12 - GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA E COLLAUDO

ART. 14 - EROGAZIONI

ART. 15 - VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI SPESA

ART. 16 - CUMULO E REVOCHE

ART. 17 - MONITORAGGIO

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

BANDO

PREMESSA

La Commissione della Comunità europee ha adottato con decisione C(2000) 2349 dell'8 Agosto 2000, il programma operativo per l'utilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 - 2006.

Le procedure di presentazione e selezione dei progetti da cofinanziare con il FESR sono state indicate nel Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 11 dicembre 2000 n. 1697 e pubblicate sul numero 30 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 16 febbraio 2001.

Al fine di attivare le risorse finanziarie degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2000 - 2006, la Regione Puglia con il presente bando rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la valutazione delle domande di contributo agli investimenti produttivi per favorire lo Sviluppo economico della Regione Puglia.

La strategia adottata mira ad un ampliamento della gamma delle attività finanziabili e ad una maggiore estensione dei soggetti beneficiari e dei comparti da sostenere, riconoscendo la centralità dell'impresa e dell'occupazione nelle politiche di sviluppo industriale.

ART. 1 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sulla Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) - azione c) - interventi per il sostegno alle iniziative finalizzate alla realizzazione di nuove imprese o nuovi programmi di investimento, all'ampliamento e all'ammodernamento di impianti già esistenti, - incentivati con le modalità previste dalla Legge Regionale 4/1/2001 n. 3 e s.m. e i. del POR Puglia ammontano a Euro 42.000.000,00 e da eventuali ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Tali incentivi saranno erogati secondo le modalità previste dalla Legge regionale 4/1/2001 n. 3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuti" così come modificata dalla Legge regionale 10 agosto 2001, n. 23 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto dei regolamenti comunitari richiamati nella suddetta legge n. 23 del 10/8/2001.

Le disponibilità finanziarie potranno essere modificate dalla Giunta Regionale della Puglia in funzione di variazioni generate da eventuali rimodulazioni e sopravvenienze.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Bando le Piccole e Medie imprese PMI produttrici di beni e/o servizi, anche artigianali, comprese quelle a conduzione giovanile e/o femminile, già regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di chiusura del presente Bando, che operano nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e delle costruzioni di cui alle Sezioni "C", "D" ed "F" della " Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" che intendano realizzare programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive localizzate nella Regione Puglia.

Le imprese devono, inoltre, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

Le domande presentate dalle imprese individuali, non ancora operanti alla data di sottoscrizione del modulo di domanda possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano titolari di partita IVA.

In ogni caso per questi ultimi soggetti l'iscrizione al registro deve avvenire ed essere tempestivamente comprovata entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

Sono validi i divieti e le limitazioni per gli investimenti relativi alle classi e alle categorie specificate nell'elenco allegato (Allegato 1) relativi ai cosiddetti "settori sensibili" ai sensi della normativa comunitaria.

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese di servizio costituite in forma societaria. I programmi di investimento promossi dalle imprese fornitrici di servizi possono riguardare uno o più dei settori di cui all'elenco allegato (Allegato 2).

Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del presente Bando si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della presentazione della domanda o a quello in cui cade la data di avvio a realizzazione del programma se successiva. In tal senso, in allegato al modulo di domanda dovrà essere prodotta specifica dichiarazione a firma del legale rappresentante come indicato al punto 8) dell'allegato 7.

Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dalla documentazione allegata al Modulo di domanda, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità produttiva insistente nella Regione Puglia per lo svolgimento di una delle attività ammesse dal presente Bando.

2.2. Ai fini della concessione degli aiuti le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri fissati dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e indicati dal Decreto del Ministero dell'Industria, del 18 settembre 1997, pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n. 229 e del 27 ottobre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14.11.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive alla richiamata disciplina comunitaria.

Per le imprese operanti nel settore dell'attività estrattive e manifatturiere e delle costruzioni (Decreto 18 settembre 1997, del Ministero dell'Industria, del Commercio pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n. 229).

q È definita "piccola" l'impresa che ha:

1. meno di n. 50 dipendenti e
2. un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,

3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito.

q È definita "media" l'impresa che ha:

1. meno di n. 250 dipendenti e
2. un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito.

Per le imprese si servizi (Decreto 27 ottobre 1997, del Ministero dell'Industria, del Commercio pubblicato sulla G.U. 14.11.1997 n. 266), si applicano i seguenti limiti

q È definita "piccola" l'impresa che ha:

1. meno di n. 20 dipendenti e
2. un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro,
3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito.

q È definita "media" l'impresa che ha:

1. meno di n. 95 dipendenti e
2. un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro,
3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa. Per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per

esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente risultanti alla stessa data.

Il suddetto requisito dimensionale va verificato con riferimento alla data di sottoscrizione del modulo di domanda.

2.3 Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, in relazione alla particolarità del settore ed alle modalità operative di utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilità dei beni stessi, qualora non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 16 del presente Bando, è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il medesimo periodo nell'ambito dei cantieri ubicati nella sola Regione Puglia, che, ai fini della

presente normativa, viene intesa come "unità produttiva".

L'ubicazione dei detti singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro costantemente aggiornato dall'impresa. Ai fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve sottoscrivere, uno specifico impegno facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3. Qualora vengano meno le condizioni sottoscritte con tale impegno, le agevolazioni relative ai beni interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalità fissate dall'art. 16 del presente Bando.

L'impresa istante che intende utilizzare i beni del programma nell'ambito delle aree della regione Puglia ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, deve essere già titolare di una sede operativa in detta regione risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese; per le imprese individuali non ancora operanti di cui al precedente punto, ferma restando la piena disponibilità dell'immobile di cui al punto 3.2 del presente Bando da comprovare entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto certificato dal quale risulti la sede operativa dovrà comunque essere prodotto entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 17 del presente Bando è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni agevolati relativi a ciascun cantiere.

2.4. Se il programma concerne più attività, in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile. In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui all'articolo 11 del presente Bando.

## ART. 3 - LOCALIZZAZIONE

3.1 I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

Per unità produttiva locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini della valutazione per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.

3.2 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile.

Nel caso in cui il suolo e, ove esistenti, gli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma siano condotti in locazione, anche finanziaria, o comodato, occorrerà qualora oggetto del programma non sia il successivo trasferimento della proprietà dei suddetti cespiti all'impresa istante -

acquisire dichiarazione a firma del titolare dell'originario diritto di proprietà di assenso alla realizzazione del programma (allegato 9) .

Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato.

Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilità dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.

3.3 Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni la sussistenza della sede operativa nella regione di cui al punto 2.3 dell'art. 2 del presente Bando è richiesta per le sole imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei cantieri ubicati nella regione Puglia. Tale condizione è mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel territorio della regione Puglia ha carattere di stabilità e continuità e non di episodicità. A tale riguardo si precisa che la sede operativa può coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa, con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al registro delle imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilità entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Qualora il programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili (terreni e/o fabbricati) che l'impresa già possiede o che intende acquistare o realizzare, la disponibilità dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volontà di utilizzare i beni del programma nella regione Puglia, può non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa risultante dal certificato del registro delle imprese all'atto della domanda, bensì, in analogia a tutte le altre imprese dei settori diversi da quello delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovrà essere comprovata, attraverso idonea documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione all'attività da svolgere, ai



vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

Le imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del modulo di domanda, che sono dispensate dal comprovare in tale data l'iscrizione al registro delle imprese, sono comunque tenute a dimostrare, nei modi e nei termini previsti al punto 3.2. del presente articolo, la disponibilità dell'immobile ove ubicare la sede operativa nella regione Puglia ovvero ove realizzare gli interventi del programma; la sussistenza della sede operativa stessa dovrà poi essere comprovata, attraverso il certificato di iscrizione al registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione finale di spesa.

3.4 Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata (si veda allegato 7).

#### ART. 4 - INVESTIMENTI AGEVOLABILI

4.1. Possono essere agevolati i programmi di investimento il cui importo, per il quale l'impresa richiede nel modulo di domanda le agevolazioni, sia compreso tra Euro 300.000 e Euro 6.000.000.

Il programma di investimenti da agevolare può riguardare una delle seguenti tipologie: realizzazione di un nuovo impianto produttivo, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, trasferimento di impianti produttivi esistenti.

A tal fine si considera:

I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale). Per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore - uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo.

II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari. Per produttività si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato per il calcolo del relativo indicatore, mentre per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;

III)"ristrutturazione" si intende il programma teso al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'adeguamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali;

IV)" riconversione" il programma attraverso il quale con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, vengono sostituite, in tutto o in parte, la produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti;

V)"riattivazione" Per riattivazione deve intendersi l'investimento diretto all'utilizzo di una unità produttiva

esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente" lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività "permanente", qualora l'attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come un nuovo impianto, qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione come al precedente punto IV nel caso di attività diversa da quella precedente

VI) "trasferimento" Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate, prima della data di pubblicazione del presente Bando, dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

In tal caso sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione.

In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed è in riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore B1) di cui all'art.11 del presente Bando. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione e dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento". In tutti i casi di cambiamento della localizzazione ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui alle lettere f) e g) dell'art. 5 del presente Bando. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.

4.2. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di

consentirne la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all' "area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:

- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.

- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità produttiva, può coincidere con essa o può riguardare più unità produttive.

La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui in allegato al presente Bando. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della reale capacità del mercato di offrire adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate e delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan.

Per i programmi inferiori a 1.500.000,00 euro, promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere e da quelle delle costruzioni, per quelli inferiori a 500.000,00 euro, promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'

"area produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.

Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte dei Soggetti Convenzionati, si fornisce in Allegato, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.

Si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti all'unità produttiva come definita all'art. 3 del presente Bando, ovvero secondo il caso all'area produttiva da valutare, così come definita nel presente punto.

## ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

5.1. Sono ammissibili le spese relative al solo acquisto diretto da parte dell'azienda di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime siano strettamente attinenti, funzionali e dimensionate alle effettive finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni.

Sono ammissibili, pertanto, le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda ed entro i ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni, salvo proroga.

Qualora il programma non venga ultimato in ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni, la Regione potrà autorizzare eccezionalmente - previa richiesta da parte dell'impresa beneficiaria e su proposta del Soggetto Convenzionato - una proroga per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore una sola volta.

La richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa al Soggetto Convenzionato almeno quattro mesi prima della scadenza dei ventiquattro mesi. Il Soggetto Convenzionato trasmette entro 30 giorni dal ricevimento all'Assessorato ICA detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrono sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa al Soggetto convenzionato senza l'espressione di un avviso contrario da parte dell'Assessorato ICA.

Non possono essere agevolate spese effettuate successivamente al termine di cui sopra. Si considereranno, pertanto, revocate parzialmente le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma devono essere effettuati da parte dell'impresa beneficiaria esclusivamente tramite bonifico utilizzando specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditate tra l'altro le risorse di spettanza delle imprese legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari a titolo di capitale e di finanziamento a M/L termine; pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

A tal fine l'impresa beneficiaria dovrà documentare di aver aperto tale conto prima della data di avvio del programma e dovrà darne comunicazione al Soggetto Convenzionato utilizzando lo schema in allegato (allegato 6). L'erogazione delle agevolazioni è subordinata al ricevimento della suddetta comunicazione.

Tenuto conto dei limiti, divieti e condizioni in parte mutuati dalla normativa UE le spese ammissibili per tutti i settori, ivi incluso quello dei servizi, riguardano in generale:

a) studi e progettazione. La voce comprende:

- studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria;
- studi di valutazione di impatto ambientale;
- progettazioni ingegneristiche di opere murarie ed assimilate ed impianti generali e specifici;
- direzione lavori;
- collaudi di legge;
- oneri per concessioni edilizie;
- prestazioni di terzi per l'implementazione di sistemi di qualità (ISO 9000/Vision 2000) ed ambientali (ISO 14000 ed EMAS) secondo standard e metodologia internazionalmente riconosciuti e limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma;

i) Le spese di cui alla presente lettera a) sono agevolabili, per tutte le imprese, fino ad un massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

ii) Le spese di cui alla presente lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza;

iii) le spese relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa (in questo caso anche al di fuori dell'"area produttiva da valutare") o di altre dello stesso gruppo o di terzi possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

\* siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

\* dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";

\* vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto) nella Regione Puglia;

\* siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;

\* vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

\* la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

\* i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto Convenzionato, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie resa ai sensi dell' artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;

\* il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed allegghi alla domanda di agevolazioni una

dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;

c) mezzi mobili non targati, strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

iv) Sono escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.

d) programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. La ditta venditrice dei programmi e la ditta acquirente non devono avere, all'atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro collegate o controllate (art. 2359 del C.C.);

e) brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa oggetto della richiesta delle agevolazioni. La ditta venditrice dei brevetti e la ditta acquirente non devono avere, all'atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro collegate o controllate (art. 2359 del C.C.);

v) le spese di cui alle lettere a), d) ed e), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e, con riferimento alle spese di cui alla lettera e), in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo;

f) opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali;

vi) Le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto;

vii) La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (allegato 10);

viii) L'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui all'articolo 4 del presente Bando, non può essere ammesso alle agevolazioni anche se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto;

ix) Le opere per la realizzazione della casa del custode sono ammesse nel limite massimo di mq 90 e sempre che entro il termine di ultimazione del programma detto fabbricato/corpo di fabbrica risulti utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di guardiano-custode,

x) Le spese di cui alle lettere b) ed f) possono comprendere, limitatamente ai programmi di "nuovo impianto" e che prevedano nell'esercizio "a regime" più di 20 occupati, anche quelle relative alla

realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.

g) suolo aziendale oltre le relative sistemazioni e le indagini geognostiche.

xi) Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera g), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;

xii) Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere d), e), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (allegato 10);

xiii) Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:

\* per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";

per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93;

xiv) Le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";

Le spese sopra elencate sono ammesse al netto dell'I.V.A.

Ai fini dell'ammissibilità del contributo in conto impianti, le spese devono essere totalmente supportate da fatture e documenti fiscalmente equipollenti.

Sono comunque escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:

1. le spese per imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
2. le spese notarili;
3. l'acquisto di mezzi mobili non strettamente necessari al ciclo produttivo;
4. le spese relative all'acquisto di scorte;
5. le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
6. le spese di pura sostituzione;
7. le spese di funzionamento in generale;
8. le spese in leasing;
9. tutte le spese non capitalizzate;
10. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed

indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;

11. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire (516,46 euro).

La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso non può essere in nessun caso commissionata con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano". Le relative spese sono pertanto da ritenersi non ammissibili.

Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni, o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie, si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

5.2. Per consentire un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti di controlli, ispezioni e di monitoraggio di cui all'art. 17 del presente Bando, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 38, 47 e 76, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 11 ed il prospetto di cui all'Allegato 12. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto coincidente con la sigla ed il numero di protocollo attribuito dal Soggetto Convenzionato sulla domanda relativo al progetto nel quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

## ART. 6 - INTENSITA' DELL'AIUTO

6.1. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti, nella misura massima del 35% ESN. L'intensità di aiuto può essere ulteriormente maggiorata con una premialità fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a) ricada in un'area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell'ambito di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL; tale maggiorazione è concessa alle iniziative localizzate in area classificata Distretto Industriale o Sistema Produttivo Locale, sulla base dello studio realizzato dall'IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali), reperibile in formato Acrobat al sito



[www.ipresperimenta.it/testi/pub\\_001.PDF](http://www.ipresperimenta.it/testi/pub_001.PDF), e fatto proprio dal Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006;

b) il soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL; tale maggiorazione è concessa alle imprese il cui capitale, all'atto della presentazione della domanda, è partecipato per almeno il 25% da parte di imprese di piccola e media dimensione;

c) realizzi nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL; tale maggiorazione è concessa nel caso in cui utilizzi nuovo personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunità secondo le indicazioni fornite dalla VISPO (Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità), reperibile al sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) (sezione POR Puglia) (si veda Allegato 20);

d) dimostri l'utilizzo dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL; tale maggiorazione è concessa nel caso in cui l'impresa, nel Modulo di domanda, dichiara di aderire, o si impegni ad aderire entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) o UNI EN ISO 14001, acquisendo la relativa certificazione.

L'intensità di aiuto nel rispetto di quanto indicato al comma 3° dell'art. 2 della succitata L.R. 3/01 calcolata in ESN e ESL non potrà in ogni caso eccedere, complessivamente quella prevista o approvata dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale.

Gli aiuti previsti dal seguente Bando non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Il sistema di calcolo tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.

6.2 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono convenzionalmente le fasi seguenti:

- l'impresa richiedente indica, nel Modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;

- dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dal Soggetto Convenzionato, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice);

- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;

- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, in due quote, convenzionalmente alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia delle graduatorie. Conseguentemente, l'ultima quota è disponibile entro e non oltre la data dell'anno seguente. Come indicato all'art. 16 decorsi trenta giorni dalla data di disponibilità dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, il Soggetto Convenzionato provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza;

- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità della quota

medesima;

- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date;
- la somma delle due quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nella determina di concessione.

Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due quote si veda la Formula n. 1 e n. 2 riportata in Appendice.

6.3 Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibile;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali;
- il tasso di attualizzazione da applicare è quello fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo  
[http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);
- ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima.

- per la determinazione dell'imposizione fiscale:

a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo stesso, è come di seguito individuato:

progettazione, studi e assimilabili: 10 anni

opere murarie e assimilabili: 21 anni

macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni

b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;

c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" così determinato:

- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;
- si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
- si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di cui ai punti precedenti viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente

sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare e del conseguente valore di "m", nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria e in nessun caso la somma delle quote erogate può superare l'intensità di aiuto massima così come prevista al punto 6.1.

L'applicabilità dei regimi di aiuto è disciplinata ai sensi della Legge Regionale 3/2001. Ne consegue che per quanto non espressamente previsto, per quanto compatibile e non in contrasto con il presente bando, si fa riferimento alla suddetta Legge così come modificata dalla Legge Regionale n° 23/2001 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 7 - COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI

Il soggetto richiedente dovrà cofinanziare l'iniziativa attraverso un apporto di mezzi propri non inferiore - in valore nominale - al 25% e non superiore al 35% dell'importo degli investimenti agevolabili materiali ed immateriali in valore assoluto previsti in immobili, macchinari, impianti ed attrezzature, studi e brevetti. Dovrà altresì far fronte alle necessità previste in termini di capitale circolante.

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare di essere in grado di far fronte agli impegni finanziari connessi con la realizzazione del progetto attraverso la comprovata disponibilità di mezzi propri di cui al precedente punto del presente articolo.

L'apporto di mezzi propri è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino alla data di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso in cui all'atto dell'emissione della determina di concessione l'investimento risulti ultimato, gli impegni ed i versamenti potranno essere effettuati nell'anno di emissione di detta determina.

Ai fini dell'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione non è obbligatorio, da parte dell'impresa beneficiaria, dimostrare l'avvenuto versamento della corrispondente quota di capitale proprio, ma è sufficiente l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite.

Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione finale di spesa l'impresa non disponga di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, il Soggetto Convenzionato effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo Art. 13 del presente Bando sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei redditi presentate.

Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, dell'atto di concessione definitivo, l'impresa è comunque tenuta a dichiarare i dati in argomento secondo le modalità di cui al successivo Art. 16 del presente Bando, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti devono essere ripianate.

Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.

Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi più programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma.

Ai fini di cui sopra:

- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato;
- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui nel seguito.

Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale, deve produrre al Soggetto Convenzionato, qualora non già prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata al seguente articolo 13, utile a comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, escluso l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre al Soggetto Convenzionato la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.

Il dettaglio:

- la prima quota, nella misura del 40% del contributo assentito, può essere erogata all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, oppure a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata (Allegato 14);
- la seconda quota, nella misura massima del 50% del contributo ammesso, può essere erogata all'effettivo completamento dell'investimento ammesso; le principali condizioni per l'erogazione sono che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura non inferiore al 90% dell'investimento; che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite, una quota non inferiore ai due terzi del capitale proprio; che sia certificato il completamento dell'investimento stesso;
- il saldo finale è erogato dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale e della conseguente rideterminazione del contributo spettante. Le principali condizioni per l'erogazione sono che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento, che l'impresa abbia interamente

versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite, il capitale proprio. In ogni caso il pagamento delle fatture e l'apporto dei mezzi propri dovrà avvenire entro il termine di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile di cui all'art.5.

Il suddetto versamento dovrà essere effettuato, in base a quanto indicato all'art. 5 del presente Bando, su specifico conto dedicato su cui si provvederà all'erogazione delle quote di contributo ed al pagamento delle forniture.

Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma.

L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati.

Ai fini del calcolo dell'indicatore A1) di cui al successivo articolo 11, il Soggetto Convenzionato può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso il Soggetto Convenzionato, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché tale eccedenza vi sia, il Soggetto Convenzionato, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o più dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:

- a) aumenti del capitale sociale;
- b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
- c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purché previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia;
- d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
- e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti del programma da agevolare.

Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. Il Soggetto

Convenzionato deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che la Regione Puglia possa compiutamente formulare l'atto di concessione provvisoria, le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito del Soggetto Convenzionato verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di contributo anche a titolo di anticipazione.

Per quanto riguarda le società cooperative, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purché sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.

Ai fini del calcolo dell'indicatore A1) di cui al successivo articolo 11, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni, come dettagliato al precedente art. 6 del presente Bando.

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di finanziamenti concessi per la realizzazione dell'iniziativa stessa, da parte di una o più istituzioni finanziarie, a copertura della residua parte degli investimenti industriali, non coperti dalle agevolazioni di cui al presente bando per un importo che completi la copertura finanziaria dell'investimento accertato. In dettaglio l'investimento - così come accertato a seguito dell'istruttoria svolta dal Soggetto Convenzionato - dovrà trovare integrale copertura per la parte di immobilizzi ammissibile e non ammissibile oltre che nel contributo in c/impianti richiesto, determinato in considerazione della percentuale di agevolazione richiesta, nell'apporto di mezzi propri per un importo compreso tra un minimo del 25% e un massimo del 35% dei soli immobilizzi agevolabili e per la residua parte attraverso la concessione di finanziamenti bancari a M/L termine. In considerazione di quanto sopra il ricorso a "finanziamenti bancari a m/l termine" dovrà essere almeno pari alla differenza tra l'investimento complessivo e la somma del contributo concedibile e dei mezzi propri.

A tal fine il Soggetto Convenzionato dovrà deliberare e/o acquisire delibera a concedere, all'impresa richiedente le agevolazioni, finanziamenti a medio-lungo termine in relazione al programma di investimento.

Estratto di tale deliberazione - che dovrà in ogni caso contenere un chiaro riferimento al progetto agevolato - andrà trasmessa in allegato alla Relazione istruttoria da parte del Soggetto Convenzionato alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio e Artigianato.

## ART. 8 - SOGGETTI CONVENZIONATI

Le imprese presentano le istanze ad uno dei soggetti istruttori convenzionati con la Regione Puglia per l'attuazione del programma. L'elenco approvato dalla Giunta Regionale pubblicato contestualmente al

Bando è riportato nell'allegato 8.

Come risulta dal Manuale delle procedure allegato alla Convenzione sottoscritta dai diversi Soggetti Convenzionati e la Regione Puglia l'attività istruttoria sarà articolata su diversi livelli di analisi:

- a) Ammissibilità della domanda in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando;
- b) Verifica di merito in relazione alla pertinenza e congruità delle spese richieste a finanziamento;
- c) Verifica di merito in relazione ai dati di base per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione e per la formulazione della graduatoria.

In dettaglio, le diversi fasi dell'accertamento istruttorio riguarderanno principalmente:

- 1) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente, all'ammissibilità del settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;
- 2) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e più significativi indici, nonché attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità; particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dal Soggetto Convenzionato (tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor più, dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, posseda il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;
- 3) la validità tecnico, economica e finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento ai livelli occupazionali, al layout degli impianti, alle produzioni conseguibili, alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano economico e finanziario degli investimenti;
- 4) la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- 5) il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali - che, si precisa, non può essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile e superiore al 35% - alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovrà essere accertata, in particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale credito bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni; il Soggetto Convenzionato dovrà attestare, in sede istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte del Soggetto Convenzionato stesso, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti d'investimento", il piano finanziario dovrà essere analizzato, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'impresa nel Modulo di domanda, nel business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione alla totalità dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo indicatore;
- 6) l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa

suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare;

7) i dati che determinano il valore degli indicatori;

8) valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare, al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacità strutturale ovvero se il programma verrà sviluppato in un settore in declino, secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale;

9) valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare.

Il Soggetto Convenzionato può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori materiali e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta con nota trasmessa con le medesime modalità, entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima. In caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e l'Assessorato ICA, tempestivamente informato dal Soggetto Convenzionato, ne dà immediata e motivata comunicazione all'impresa interessata, con nota trasmessa per conoscenza anche al Soggetto Convenzionato.

Il Soggetto Convenzionato può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori, ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorché il Soggetto Convenzionato dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e fatta naturalmente salva la misura minima del 25% e massima del 35% sul valore degli investimenti ammessi, potrà non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nell'atto di concessione provvisoria per l'erogazione delle agevolazioni.

Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica dello stesso, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

Entro 80 giorni - pur in presenza di richiesta di integrazioni - dalla data di chiusura dei termini per la



presentazione delle domande il Soggetto Convenzionato dovrà espletare le attività istruttorie e nei 10 giorni successivi trasmettere le risultanze istruttorie all'Assessorato competente.

Il Soggetto Convenzionato potrà comunque completare le istruttorie in corso entro il suddetto termine ultimo di invio del 90° giorno.

Dal calcolo di cui sopra va escluso il mese di agosto (considerato a tutti gli effetti di sospensione dell'attività istruttoria).

I Soggetti convenzionati trasmetteranno all'Assessorato ICA:

q le schede istruttorie in conformità allo schema predisposto dalla Regione Puglia da cui si dovranno evincere gli elementi di base affinché l'Assessorato ICA elabori le graduatorie di merito. Eventuale richiesta di ulteriori 30 giorni per la definizione della istruttoria delle domande acquisite, deve essere prodotta con tempestività da parte dei Soggetti Convenzionati al Responsabile di Misura e al dirigente del settore competente per materia, al fine di attivare le procedure previste dalla Legge Regionale n. 13/2000 e dai cronogrammi di attuazione delle Misure riportati nel CdP;

q in allegato alle risultanze estratto della delibera del Soggetto Convenzionato contenente il previsto impegno alla concessione del finanziamento a medio/lungo termine per la copertura finanziaria del piano di investimenti prevista all'art. 7 del presente Bando o estratto della delibera di altro Istituto di credito che concede al Soggetto beneficiario finanziamenti a medio-lungo termine in relazione al programma di investimento;

q elenco delle domande per le quali è stato verificato il possesso dei requisiti, elenco delle domande per le quali è stato verificato il non possesso dei requisiti ed elenco delle imprese che hanno rinunciato alla concessione degli aiuti;

q nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo uno schema conforme all'allegato n. 13), così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; copia di tale nota verrà inoltrata a cura dell'Assessorato alle imprese per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo; l'Assessorato comunica, altresì, alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruità).

Le risultanze istruttorie dei Soggetti convenzionati devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma.

In caso di giudizio negativo il Soggetto Convenzionato ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché l'Assessorato ICA provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. L'Assessorato si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale.

## ART. 9 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico del soggetto beneficiario gli oneri relativi all'istruttoria, da riconoscere al soggetto convenzionato prescelto per l'istruttoria dell'istanza di agevolazione. Dette spese devono essere versate dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dal Soggetto Convenzionato, all'atto di presentazione della domanda tramite bonifico bancario, a pena di inammissibilità sui conti correnti riportati nell'elenco dei Soggetti Convenzionati (Allegato 8).

Il bonifico bancario deve riportare la seguente causale "POR Puglia 2000 - 2006 - Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)" - Azione c.

Copia del bonifico bancario che attesti l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie va allegata al

Modulo di domanda.

Detti compensi, comprensivi di IVA, come da convenzione stipulata tra la Regione Puglia e i diversi soggetti convenzionati, non dovranno essere superiori agli importi di seguito indicato:

1.800 Euro per domande con investimenti inferiori a Euro 500.000;

2.400 Euro per domande con investimenti a partire da 500.000 Euro e inferiori a Euro 1.500.000;

3.000 Euro per domande con investimenti a partire da 1.500.000 Euro e inferiori a Euro 4.500.000;

4.200 Euro per domande con investimenti a partire da 4.500.000 Euro e fino a Euro 6.000.000.

Qualora l'istruttoria riguardi una nuova impresa, il compenso, in considerazione dei necessari maggiori e diversi accertamenti, è incrementato di 120 Euro, comprensivi di IVA, per investimenti inferiori a 1.500.000 Euro e di 240 Euro, comprensivi di IVA, per investimenti pari o superiori a 1.500.000 Euro. A tal fine un'impresa viene considerata "nuova" quando, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande non può esibire, in quanto non ne è ancora in possesso, i due bilanci approvati o le due ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Per le domande, per le quali non sia effettuata una attività istruttoria di natura tecnica, economica e finanziaria, il Soggetto Convenzionato restituirà il compenso percepito, al netto delle spese sostenute per l'attività di ricezione che sono quantificabili in Euro 250 + IVA.

Tali importi saranno regolarmente fatturati dal Soggetto Convenzionato all'impresa ad avvenuta pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale.

Le spese relative alle istruttorie saranno rimborsate dalla Regione alle imprese la cui domanda di agevolazioni sia ammessa a contribuzione. L'impresa potrà richiedere il rimborso delle suddette spese entro 30 gg dall'erogazione del saldo finale sul programma di investimenti presentato ammesso a finanziamento.

Gli oneri dovuti alle attività di monitoraggio in fase di realizzazione e gestione delle iniziative di impresa sono da riconoscere al Soggetto Convenzionato dall'Assessorato ICA.

L'impresa dovrà accollarsi per intero le spese connesse all'istruttoria, concessione e gestione del mutuo a M/L termine previsto per la copertura finanziaria dell'investimento (spese ed oneri tecnico/notarili, tasse e spese assicurative).

## ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

10.1. Il Modulo di domanda per accesso all'istruttoria bancaria dovrà essere spedito al Soggetto Convenzionato prescelto tra i nominativi di cui elenco in allegato 8, esclusivamente all'indirizzo riportato in detto elenco, a mezzo lettera raccomandata A.R., pena l'esclusione.

A tal fine dovrà essere unicamente utilizzato il modulo approvato e pubblicato contestualmente al bando e riportato in allegato 4.1, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale secondo le modalità di seguito esposte.

Alla domanda, pena l'esclusione, dovrà essere correlata la documentazione prevista all'allegato 7.

Le domande di accesso dovranno pervenire entro il 90° giorno successivo al termine della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la dicitura "PROGRAMMA DI SOSTEGNO AGLI

INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE PMI NELLA REGIONE PUGLIA POR PUGLIA 2000-2006" - Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) - Azione c) - BANDO 2003.

10.2. La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata ad uno solo dei Soggetti prescelto dall'impresa tra quelli convenzionati con la Regione Puglia - a cui andranno corrisposti i compensi di cui all'art. 9 per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della domanda.

10.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 10.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile è riportato nell'Allegato n. 4.1 del presente Bando. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie.

Il Modulo deve essere corredato di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 7 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria, a pena di esclusione. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il predetto Modulo è valido, indifferentemente, per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni. Elementi basilari della detta documentazione sono il predetto Modulo, la Scheda Tecnica contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti ed il business plan di cui al punto 4.2 del presente Bando.

Il Modulo deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa.

La modulistica per la presentazione della domanda di agevolazione deve essere elaborata, pena l'invalidità dell'istanza, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente l'apposito software che potrà essere disponibile anche via internet. Il software in questione consente la compilazione del modulo di domanda, della scheda tecnica, del business plan descrittivo e - ove necessario - del business plan numerico e la successiva stampa degli originali dei predetti documenti per l'inoltro al Soggetto Convenzionato prescelto.

Per l'accesso al software occorre che l'impresa contatti il Soggetto Convenzionato prescelto (vedasi allegato 8), il quale rilascerà l'apposita user name e password.

I documenti dovranno essere stampati su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica, quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nel Modulo di domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

10.4 Come detto in precedenza, il Modulo di domanda e la prevista documentazione di cui all'Allegato 7 devono essere presentati a mezzo plico postale raccomandata con avviso di ricevimento, pena

l'automatica esclusione entro i termini di chiusura del Bando. Quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione.

10.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo di domanda alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio e Artigianato - Settore Artigianato - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari. La busta dovrà recare la dicitura "PROGRAMMA DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE PMI NELLA REGIONE PUGLIA POR PUGLIA 2000-2006" - Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)" - Azione c) - BANDO 2003.

10.6. Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- a) non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del Modulo;
- b) non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;
- c) non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti.

## ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

La valutazione delle proposte è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.

Tali criteri di selezione portano all'individuazione delle categorie di indicatori, così come riportate nel Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000 - 2006 per ciascuna Misura.

---

### A) VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SETTORE PRIVATO

---

A1) " Rapporto fra capitale proprio investito e da investire nell'iniziativa - attualizzato - e l'investimento complessivo del programma medesimo - anch'esso attualizzato - risultanti dalla istruttoria svolta dal Soggetto Convenzionato.

Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non può essere comunque in valore nominale, inferiore al 25% e superiore al 35% dell'investimento ammissibile di cui all'art. 5 del presente Bando, è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda ed entro il termine di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5, come indicato all'art. 7 del presente Bando.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo

delle agevolazioni (vedi art. 6 ed appendice del presente Bando).

Fatta salva la misura nominale minima del 25% e massima del 35% richiamata in precedenza, il capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (si veda il precedente art. 6 e l'appendice al Bando).

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, la capacità di attivazione del presente indicatore, in base a quanto descritto all'art.7 del presente Bando.

A2) " Rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile e la misura richiesta in relazione al contributo in conto impianti di cui all'art. 6

Tale indicatore è da intendersi in relazione alle spese ammissibili per immobilizzazioni materiali ed immateriali contribute in conto impianti ai sensi dell'art. 6. Esso è pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte del Soggetto Convenzionato e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nel Modulo di domanda, non può più modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande.

Ai fini di cui sopra:

- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
- in caso di mancata indicazione nel Modulo di domanda di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100%.

Si avverte che la riduzione dell'agevolazione, in funzione dell'eventuale minore misura di agevolazione richiesta, riguarda solo l'ESN 35%.

---

## B) TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

---

B1) punteggio attribuito all'iniziativa in relazione alla tipologia di investimenti programmata, indirizzato a costituire premialità nei confronti di nuove iniziative di impresa, ammodernamento ed ampliamento;

Tale indicatore attribuisce all'iniziativa un punteggio in relazione alla tipologia di investimenti programmata, con la finalità di attribuire una premialità nei confronti di nuove iniziative di impresa, ammodernamento ed ampliamento, secondo il seguente criterio:

---

Tipologia Punti

Nuovo impianto 15

Ammodernamento 12

Ampliamento 9

Altre Tipologie 0

---

Riguardo la tipologia di trasferimento si rinvia a quanto esposto all'art. 4 del presente Bando.

Tale indicatore è da intendersi in relazione alle tipologie di investimenti ammissibili indicate all'art. 4 del presente Bando così come verificato a seguito dell'accertamento istruttorio svolto dal Soggetto Convenzionato.

---

## C) COMPLETAMENTO DELLE FILIERE SETTORIALI/TERRITORIALI

---

C1) punteggio attribuito all'iniziativa in relazione alle priorità territoriali e settoriali espresse dalla Regione Puglia in relazione alle proprie politiche di sviluppo

Tale indicatore attribuisce un punteggio a ciascuna iniziativa sulla base delle specifiche capacità di integrare, e/o chiudere comparti e filiere produttive settoriali/territoriali aperte. In dettaglio:

3 Qualora l'attività oggetto del programma proposto rientri in uno dei codici ISTAT individuati dalla Regione Puglia come priorità per la stesura della graduatoria speciale per attività di cui al Bando Industria 2003 - Legge 488/92 (in allegato 19) si considera convenzionalmente che l'iniziativa sia idonea autonomamente al consolidamento e sviluppo delle filiere realizzate e pertanto, si attribuisce convenzionalmente al progetto un punteggio pari a 20 punti;

3 negli altri casi, si ritiene convenzionalmente che l'iniziativa sia volta al sostegno dello sviluppo di comparti e filiere produttive, trainanti e promettenti e, stante ciò, viene attribuito convenzionalmente all'iniziativa un punteggio di 10 punti;

Nel caso in cui il programma riguardi due o più attività diverse cui viene attribuito in base a quanto sopra un punteggio diverso, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quello attribuibile alle singole attività qualora separatamente indicate.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda, salvo verifica in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

---

## D) TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI

---

D1) "Punteggio attribuito al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali"

Se l'impresa dichiara nel Modulo di domanda che già aderisce o si impegna ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni, acquisendo la relativa certificazione, verrà attribuito un punteggio pari a 15 punti. Nell'ipotesi di una risposta negativa il punteggio sarà pari a 0 punti.

In alternativa, se l'impresa dichiara nel Modulo di domanda che già aderisce o si impegna ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 acquisendo la relativa certificazione, all'iniziativa verrà attribuito un punteggio

pari a 10 punti. Nell'ipotesi di una risposta negativa il punteggio sarà pari a 0 punti.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria esclusivamente sulla base di queste dichiarazioni, salvo verifica in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

---

## E) EFFETTI OCCUPAZIONALI

---

### E1) "Rapporto occupati diretti attivati dall'iniziativa e investimento complessivo attualizzato"

Tale indicatore è da intendersi in relazione alle spese ammissibili per immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui all'art. 5 attualizzate con gli stessi criteri utilizzati per il calcolo delle agevolazioni di cui all'art. 6. Il valore di quest'ultimo è pertanto lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore A1). Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo art. 14). Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.

Ai fini di cui sopra:

- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente agevolato a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale al competente Soggetto Convenzionato e da quest'ultimo confermato;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui alla Scheda Tecnica;
- nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree della Regione Puglia, di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Bando, i livelli occupazionali sono rilevati con riferimento a detti cantieri. L'impresa è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la sede operativa, di cui al medesimo articolo 3, i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo.

Per il numero di occupati a regime il Soggetto Convenzionato verificherà la congruità del dato dichiarato in primo luogo sulla base delle apposite rilevazioni ISTAT relative al valore del fatturato in rapporto al numero medio di occupati, elaborate in funzione al settore di riferimento e alla classe di fatturato di appartenenza. Qualora il Soggetto Convenzionato ritenga congruo per l'indicatore suddetto un valore, relativamente all'anno di regime del programma, inferiore al 30% rispetto al valore medio desumibile

dalla tabella allegata per imprese appartenenti alla stessa classe di fatturato e operanti nello stesso settore, si dovrà opportunamente giustificare il relativo scostamento, ed in tal caso, il Soggetto Convenzionato è tenuto a motivare la valutazione di congruità dell'incremento occupazionale evidenziando le ragioni tecniche e organizzative di tale incremento con particolare riguardo:

- descrizione delle mansioni previste per ciascuna delle nuove unità lavorative;
- compatibilità dei turni di lavorazione previsti con le previsioni degli sbocchi di mercato, con le valutazioni di ordine economico, nonché con le caratteristiche tecniche degli impianti oggetto del programma di investimenti;
- compatibilità del costo dell'incremento occupazionale previsto con i presupposti di validità economico-finanziaria del programma di investimenti.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

---

## F) LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.

---

### F1) "Coerenza con gli strumenti di pianificazione delle destinazioni e degli usi del territorio"

Il punteggio è attribuito all'iniziativa in relazione alla coerenza con gli strumenti di pianificazione delle destinazioni e degli usi del territorio.

In particolare sarà valutata la localizzazione dell'investimento proposto negli agglomerati ex ASI o nelle Aree Comunali destinate ad Insediamenti Produttivi.

Il punteggio attribuito è pari a 10 punti in caso di risposta affermativa e 0 punti in caso di risposta negativa.

In caso di risposta positiva, se l'iniziativa da realizzare è ubicata in un opificio in disuso da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, viene attribuito un ulteriore punteggio pari a 5 punti.

In tal senso andrà documentata la localizzazione dell'iniziativa in area comunale destinata ad insediamenti produttivi o agglomerato ex ASI, nonché l'ubicazione in opificio in disuso da almeno 3 anni, con esibizione di certificazione comprovante i requisiti richiesti e rilasciata da parte dell'Ente competente.

---

## G) COLLEGAMENTO CON LE PRODUZIONI LOCALI

---

### G1) "Capacità di stimolare la crescita di un indotto di imprese locali fornitrici di beni e servizi"

Gli elementi considerati per la valutazione sono:

- collegamento delle produzioni previste con altri prodotti realizzati nell'area sia in termini di catena produttiva che di rapporti commerciali (anche in relazione alla continuità dei rapporti stessi);
- capacità di stimolare un indotto locale stabile che consenta la valorizzazione di tecnologie e di strumentazioni disponibili nell'area e di capacità produttive (outsourcing);



A tal fine l'impresa dovrà indicare in maniera puntuale le controparti nell'ambito del B.P. descrittivo:  
- accordi di collaborazione e rapporti di fornitura attuali e prospettici in relazione ai principali fornitori.

Nell'ambito di tale indicatore dovrà essere verificato che a regime almeno il 25% del volume IVA degli acquisti di materie prime e servizi sia fornito da fornitori locali, ovvero aventi sede legale nella Regione Puglia.

A tal fine sarà obbligatorio tenere partitario dei fornitori.

Il punteggio attribuito all'insieme dei parametri considerati è di punti 5, se saranno forniti elementi tali da poter verificare a regime il raggiungimento di tale condizione, in caso contrario verrà attribuito un punteggio pari a 0 punti.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria esclusivamente sulla base di queste dichiarazioni, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, al momento dell'entrata a regime la capacità di attivazione del presente indicatore.

\*\*\*\*\*

Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda viene attribuito un punteggio (massimo 105 punti), ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli indicatori.

Il punteggio assegnato agli indicatori B1, C1, D1, F1, G1 è quello sopra riportato nella descrizione dei parametri.

Agli altri indicatori può essere assegnato il seguente punteggio massimo:

A1 25

A2 5

E1 5

La determinazione del punteggio da assegnare ad ognuno dei suddetti indicatori è effettuato con la seguente formula:

$$\frac{i \times p}{I}$$

Dove:

punteggio assegnato;

valore del singolo indicatore (es. rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo);

punteggio massimo assegnabile (es. 25);

valore più alto degli i registrati.

Il procedimento di assegnazione dei punteggi è effettuato dalla Regione Puglia.

Le graduatorie sono formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto, sino alla quarta cifra decimale, fino all'esaurimento dei fondi, fatta salva la possibilità di

scorrimento di cui all'art. 1 e quanto disposto al seguente art. 12.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma.

Nel caso di attribuzione di uguale punteggio a due o più iniziative si procederà a stilare la graduatoria valutando in via prioritaria le iniziative che hanno ottenuto un punteggio più alto relativamente all'indicatore E1.

## ART. 12 - GRADUATORIE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Le graduatorie sono formulate dall'Assessorato dell'Industria, Commercio e Artigianato - Settore Artigianato entro il trentesimo giorno dalla ricezione delle risultanze istruttorie da parte dei Soggetti Convenzionati.

Tali graduatorie andranno approvate con determinazione del Dirigente di Settore, nell'ambito delle risorse finanziarie previste per il Bando, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione provvisoria del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R.P.; di tale determinazione verrà data entro 7 giorni lavorativi comunicazione alle imprese interessate ed ai Soggetti Convenzionati, ai quali sarà altresì trasmessa graduatoria definitiva.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 16, la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

A tal fine la graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento, nel limite massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.P..

## ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA E COLLAUDO

I Soggetti convenzionati cureranno come indicato nel presente articolo e all'art. 14 del presente Bando l'acquisizione della documentazione e gli accertamenti necessari all'erogazione del contributo in c/impianti nonché gli adempimenti relativi all'accreditamento degli aiuti alle imprese beneficiarie.

Il contributo in conto impianti, verrà erogato all'impresa beneficiaria in tre soluzioni:

Il dettaglio:

- la prima quota, nella misura del 40% del contributo assentito, può essere erogata all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, oppure a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata rilasciata in stretta conformità allo schema cui all'Allegato 14, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai

sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la garanzia sia rilasciata dal medesimo Soggetto Convenzionato, la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma;

- la seconda quota, nella misura massima del 50% del contributo ammesso, può essere erogata all'effettivo completamento dell'investimento ammesso; le principali condizioni per l'erogazione sono che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura non inferiore al 90% dell'investimento; che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite, una quota non inferiore ai due terzi del capitale proprio; che sia certificato il completamento dell'investimento stesso;

- il saldo finale è erogato dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale e della conseguente rideterminazione del contributo spettante. Le principali condizioni per l'erogazione sono che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento, che l'impresa abbia interamente versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite, il capitale proprio. In ogni caso il pagamento delle fatture e l'apporto dei mezzi propri dovrà avvenire entro il termine di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile di cui all'art.5.

La prima quota è resa disponibile entro 31 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la seconda quota e per il saldo finale, i Soggetti Convenzionati inoltrano, al responsabile di Misura, formale richiesta trasmettendo alla fine di ciascun mese l'elenco dei programmi agevolati per i quali a seguito di richieste di erogazione da parte delle medesime beneficiarie, siano verificate con esito positivo, le condizioni per l'erogazione medesima, con contestuale dichiarazione di avvenuta erogazione alle imprese beneficiarie degli importi già accreditati. Dette quote sono rese disponibili entro il 30° giorno dalla richiesta.

Tutti gli stati di avanzamento lavori svolti dal Soggetto convenzionato, saranno liquidati all'impresa soltanto dopo l'espletamento della fase di monitoraggio con esito positivo, che avverrà entro 36 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto completamento dello stato di avanzamento.

Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono al Soggetto Convenzionato unitamente alla relativa richiesta in base allo schema di cui all'allegato 15, certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA oltre alla seguente documentazione:

1) nel caso di anticipazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa come sopra specificato;

al fine di formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri per l'ammontare indicato nella concessione provvisoria:

a) nel caso di aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;

II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso;

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;

2) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:

- nel caso in cui lo stato di avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico

iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia dovrà attestare anche la regolarità e lo stato della relativa pratica.

Oltre che formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri, così come previsto al punto 1) al fine di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di erogazione richiesta:

c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista dall'art. 7;

d) nel caso di utili accantonati:

I - copia del bilancio approvato;

II - copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato;

e) nel caso di ammortamenti anticipati:

I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati in un apposito fondo gli ammortamenti anticipati;

II - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 38, 47 e 76 e successive modifiche e integrazioni, attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;

f) nel caso di imprese individuali, copia autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria;

3) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 38, 47 e 76 e successive modifiche e integrazioni, di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche di cui all'allegato 16;

4) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nell'atto di concessione provvisoria;

5) in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria). Qualora tale perizia sia stata acquisita in sede istruttoria andrà prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di Tecnico Abilitato;

6) solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui di seguito nonché, per le imprese individuali e per tutte le altre che hanno fatto ricorso ad utili accantonati e/o ammortamenti anticipati, copia dei bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma.

I destinatari dei contributi in aggiunta alla predetta documentazione debbono presentare in copia

autenticata, attestante la conformità agli originali della documentazione contabile relativa alle spese sostenute ovvero fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente regolare, lettere liberatorie, titoli di spesa, elaborati di contabilità, ecc.

L'erogazione della seconda quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa in duplice copia:

- 1) copia conforme delle fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori secondo lo schema di cui all'allegato 17;
- 2) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
- 3) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare;

La richiesta deve essere corredata inoltre delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 38, 47 e 76 attestanti in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che i macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Tale documentazione va prodotta in forma solidale con timbro e firma a cavallo del Legale Rappresentante dell'impresa.

I Soggetti Convenzionati verificata la documentazione finale di spesa redigeranno una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, in conformità allo schema predisposto dalla Regione Puglia, che evidenzii il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Misura e dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito del collaudo finale da parte della Regione Puglia le cui spese restano a carico del beneficiario.

La nomina delle Commissioni di collaudo sarà effettuata dalla Giunta Regionale ai sensi dei criteri vigenti in materia. In sede di richiesta del saldo l'impresa beneficiaria dovrà fornire nuovamente "l'Impegno alla Qualificazione Etica" di cui all'allegato 7 del presente bando.

## ART. 14 - EROGAZIONI

Il Soggetto Convenzionato, effettuate le verifiche della documentazione, procederà all'erogazione in base a quanto disposto all'art.13 e dal presente articolo.

Il Soggetto beneficiario, maturate le condizioni per l'erogazione delle quote di contributo di cui all'art.13 inoltra la richiesta di erogazione e gli allegati documentali al Soggetto Convenzionato.

Il Soggetto convenzionato effettua un primo esame di completezza e conformità della documentazione.

In caso di eventuali carenze e/o difformità il Soggetto Convenzionato dovrà richiedere integrazioni al beneficiario, stabilendo un intervallo utile per il ricevimento delle stesse non superiore a 10 giorni lavorativi e/o la sospensione dei termini. Contestualmente alla richiesta di integrazioni, nel caso di erogazione per stato avanzamento lavori, comunica al beneficiario la data della visita di monitoraggio, tenendo conto dei tempi di attesa delle integrazioni e dei tempi concessi per l'attività di verifica.

In ogni caso entro il 20° giorno dalla ricezione della richiesta, il Soggetto Convenzionato deve preparare ed inviare al competente Assessorato il rapporto contenente gli esiti dell'esame di merito e gli elementi necessari all'Assessorato per poter rigettare o determinare l'erogazione del contributo.

In ogni caso entro il 10° giorno dalla ricezione del rapporto di monitoraggio, l'Assessorato dovrà rigettare o rendere disponibile l'importo dell'erogazione del contributo, dando la necessaria comunicazione al beneficiario ed al Soggetto Convenzionato.

I suddetti termini sono applicabili solo alle richieste di erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori fatta eccezione per il saldo finale erogabile solo dopo il collaudo del progetto.

L'erogazione del contributo a vantaggio del beneficiario deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'accreditamento sul conto di cui all'art. 13 del presente bando ed entro e non oltre il 35° giorno alla data di ricezione della richiesta di erogazione da parte dell'Assessorato.

A tale riguardo, qualora i Soggetti Convenzionati erogino gli aiuti alle imprese oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accredito da parte della Regione Puglia, fermo restando le responsabilità dei medesimi Soggetti Convenzionati di giustificare tale ritardo, riconosceranno alle imprese la valuta alla data dell'accredito.

Gli accrediti alle imprese beneficiarie dovranno essere effettuati su conti correnti indicati dalle imprese beneficiarie sui quali verranno riversate le risorse di spettanza delle stesse legate alla realizzazione delle iniziative. I correlati pagamenti da parte delle imprese avverranno esclusivamente attraverso detti conti.

Entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, l'impresa deve inviare al Soggetto Convenzionato le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 38, 47 e 76 e successive modifiche ed integrazioni. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui all'art. 5 Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, ed eventualmente completato l'apporto dei mezzi propri, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni trasmette al Soggetto Convenzionato la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese

stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti. La documentazione va inoltrata in duplice copia. Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi, che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo al Soggetto Convenzionato, l'Assessorato competente, previo parere del Soggetto Convenzionato, dispone la revoca delle agevolazioni e procede all'adozione ed emanazione del conseguente atto.

La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dal Soggetto Convenzionato, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni. Qualora il Soggetto Convenzionato non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi dalla data di ultimazione del programma d'investimenti di cui al precedente articolo 5, dà luogo all'attivazione delle procedure di revoca delle agevolazioni concesse.

La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa, la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa secondo lo schema di cui all'allegato 18. La documentazione come già detto in precedenza va prodotta in duplice copia.

Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, il Soggetto Convenzionato provvede a:

- q verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
- q redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, contenente un giudizio di pertinenza e congruità che evidenzia eventuali e sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto approvato, nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- q trasmettere all'Assessorato competente la relazione finale, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui detto in precedenza. La documentazione finale di spesa deve essere vistata e timbrata dal Soggetto Convenzionato per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità delle copie stesse agli originali quietanzati.

Ai fini della verifica a consuntivo:

- q l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente destinato al programma è accertato dal Soggetto Convenzionato, secondo i criteri e le modalità indicati al precedente art. 7 con riferimento alla

data di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile; qualora l'impresa intenda far valere gli utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma, e dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata dell'esercizio relativo alla chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre l'ammontare del capitale proprio investito in modo da determinare uno scostamento superiore ai limiti consentiti, deve, al fine di mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al suddetto esercizio, con le modalità previste dal codice civile ed attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei soci;

q la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili;

q il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui al precedente art. 11;

q i dati utili per la verifica dell'indicatore ambientale vengono rilevati:

- alla data di chiusura dell'esercizio "a regime", per quanto attiene l'ottenimento della certificazione EMAS o ISO 14001;

q la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini della condizione di cui all'art.16;

q la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma;

q l'esercizio "a regime" è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime;

q l'investimento complessivo da computare ai fini dei relativi indicatori del precedente art. 11 è il minore tra quello attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso in via provvisoria.

Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte del Soggetto Convenzionato, l'Assessorato competente dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto. Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, l'Assessorato emana l'atto di concessione definitivo, dando disposizioni per l'erogazione a saldo secondo le procedure individuate all'art. 13 e nel presente articolo.

## ART. 15 - VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI SPESA

Nella fase di realizzazione dell'investimento, il Soggetto Beneficiario si dovrà scrupolosamente attenere al programma di spese approvato.

Il Soggetto Convenzionato curerà l'attività in ordine ad eventuali variazioni, che abbiano rilievo sul rapporto di concessione e di cui il Soggetto Convenzionato venga comunque a conoscenza, intervenute nel corso della realizzazione degli investimenti ed anche oltre la determina di concessione definitiva.

Tali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato ICA, previo il suddetto



parere favorevole del Soggetto Convenzionato.

A tal fine, in previsione di spese non in linea con il programma approvato, il soggetto beneficiario dovrà produrre allo stesso Soggetto Convenzionato che ha curato l'iniziale istruttoria una domanda di variazione, comprendente una perizia di stima dettagliata dei cambiamenti previsti e le motivazioni alla base delle variazioni, allegando i nuovi documenti progettuali ed i nuovi preventivi.

Il Soggetto Convenzionato entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, dovrà attivare, in presenza di importanti variazioni al programma di investimenti, un supplemento di istruttoria.

Il Soggetto Convenzionato entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dovrà fornire il parere all'Assessorato ICA che, sugli esiti dell'eventuale supplemento di istruttoria, decide l'ammissibilità delle variazioni di spesa e comunica tale decisione entro 7 giorni lavorativi al soggetto beneficiario.

In seguito alle variazioni al programma, in sede di stato finale e ricalcolo del contributo definitivo, il contributo stesso non potrà in ogni caso superare l'importo del contributo provvisorio concesso.

Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa, il Soggetto Convenzionato procede al ricalcolo della singola quota erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme una procedura di compensazione. A tal fine, è necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta al Soggetto Convenzionato.

Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il soggetto subentrante può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tal fine:

- a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, i dati e le informazioni variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette al Soggetto Convenzionato la documentazione, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
- b) il Soggetto Convenzionato verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
- c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
- d) le agevolazioni vengono calcolate applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto;
- e) l'indicatore relativo al capitale proprio, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto. Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del 25% e massimo del 35%, dà luogo ad una specifica condizione nell'atto di concessione in favore del soggetto subentrante;
- f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui al modulo di domanda e business plan sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.

Nel caso in cui un'impresa, che intenda richiedere o abbia richiesto le agevolazioni a valere sul presente

programma per investimenti che essa stessa intenda sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nel cui ambito si sviluppa detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa e dell'eventuale determina di concessione.

A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda o dell'eventuale concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte del Soggetto Convenzionato, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna / integra i dati e le informazioni del proprio modello di domanda con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma da agevolare o agevolato, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto;

c) Il Soggetto Convenzionato, effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

d) il Soggetto Convenzionato sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto c), avanza all'Assessorato competente una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;

e) l'Assessorato, sulla base della proposta del Soggetto Convenzionato in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale concessione, provvede agli adempimenti necessari ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi da definire a cura del Comitato paritetico tra Regione Puglia e Soggetti Convenzionati, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata al programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione delle variazioni degli altri indicatori, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.

Nel caso in cui un'impresa abbia richiesto le agevolazioni a valere sul presente programma per investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"), essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute.

A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda o dell'eventuale concessione, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale determina di concessione, fornisce:

- gli elementi che evidenzino compiutamente le attività produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato,
- un elenco di beni agevolati interessati dal trasferimento e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalità del detto programma,
- il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento,
- le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è maturata,
- le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte del Soggetto Convenzionato, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) il Soggetto Convenzionato effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al precedente punto a), con particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla necessità strategico - economica dello stesso, all'affidabilità del soggetto destinatario, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da

garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

c) il Soggetto Convenzionato, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto b), avanza all'Assessorato competente, una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;

d) l'Assessorato, sulla base del parere del Soggetto Convenzionato in merito all'istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale concessione, autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validità della domanda o della concessione già emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, da definire dal Comitato paritetico, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento.

In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata dal programma medesimo. Anche per la rilevazione delle variazioni relative ai rimanenti indicatori si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro.

## ART. 16 - CUMULO E REVOCHE

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti e quanto disposto all'art. 12 del testo aggiornato della L.R. 4/1/2003 n.3.

L'imprenditore dovrà dare inizio ai lavori entro trenta giorni dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni e terminarli entro il termine utile indicato in domanda per la realizzazione dell'investimento, che comunque non potrà prevedersi oltre i 24 mesi successivi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni, salvo proroga, come indicato all'art. 5.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare a disposizione della Regione Puglia la documentazione originale delle spese sostenute per i dieci anni successivi al completamento dell'intervento.

Variazioni al programma di spesa possono essere ammesse nella misura in cui non alterino sostanzialmente le finalità dell'investimento e non comportino spese diverse non ammissibili ai fini della rendicontazione finale. Tali variazioni devono, in ogni caso, essere preventivamente comunicate all'Assessorato ICA ed al Soggetto Convenzionato.

Non possono essere ammesse modifiche degli investimenti che comportano variazioni in diminuzione

dei punteggi assegnati sulla base dell'art. 11 agli indicatori C1, D1 ed F1.

Non sono in ogni caso ammesse varianti sostanziali del programma intese come variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della Classificazione delle attività economiche ISTAT 91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di cinque anni dalla data della loro entrata in funzione relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati, per dieci anni relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati; eventuali deroghe possono essere preventivamente autorizzate, in via del tutto eccezionale dall'Assessorato ICA previo parere favorevole del Soggetto Convenzionato.

La Regione Puglia effettuerà controlli per verificare l'effettiva destinazione dei contributi concessi, la consistenza dei beni, il funzionamento degli impianti, la loro destinazione d'uso, l'effettiva realizzazione degli obiettivi occupazionali previsti, nonché la permanenza dei requisiti richiesti ai beneficiari durante il periodo di durata del vincolo.

I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

L'Assessorato ICA, autonomamente o su segnalazione motivata del Soggetto Convenzionato, con apposito provvedimento, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, una volta provveduto ad eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa:

a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti e quanto disciplinato all'art. 12 del testo della Legge regionale 4/1/2001 n. 3 modificato con Legge Regionale 10/8/2001 n. 23;

b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto le spese relative a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati, prima di dieci anni relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

d) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di erogazione del contributo, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota;

e) qualora il programma non venga ultimato entro ventiquattro mesi dall'atto di concessione provvisoria delle agevolazioni; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore;

f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

g) qualora gli investimenti subiscano modifiche tali da determinare variazioni in diminuzione dei punteggi assegnati, sulla base dell'art. 11, agli indicatori C1, D1 ed F1.

h) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, di cui

all'articolo 11 del presente Bando, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superiori, rispettivamente, i 30 o i 15 punti percentuali.

Si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioè: A1, B1, E1, G1 e la si divide per quattro.

Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi:

- 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali;
- 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 15 punti percentuali.

i) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;

j) qualora l'ammontare del capitale proprio di cui all'art. 7 comma 1 del presente bando, in valore nominale, risulti inferiore al 25% degli investimenti ammissibili;

k) per le imprese di costruzioni qualora vengano meno gli impegni assunti con la sottoscrizione di specifica dichiarazione prevista al punto 2.3 dell'art. 2 del presente;

l) qualora non vengano rispettati gli impegni assunti relativamente alla creazione di nuova occupazione costituita da donne e categorie svantaggiate.

Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), j), k); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) ed e); dà luogo a revoca parziale quella di cui alla lettera l), per l'importo derivante dalla maggiorazione ESL prevista dalla lettera c) dell'art. 6.

Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni il Soggetto Convenzionato procederà alla rideterminazione del contributo ed a provvedere al recupero non coattivo delle somme indebitamente erogate alle imprese

In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui al presente programma con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, stante quanto disciplinato all'art. 12 del testo della Legge regionale 4/1/2001 n. 3 modificato con Legge Regionale 10/8/2001 n. 23, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni di cui al presente programma tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni programmate o propedeutiche alle erogazioni, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.

In relazione a quanto indicato alla lettera b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con

riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente al Soggetto Convenzionato l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni, senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque/dieci anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, il Soggetto Convenzionato invia all'Assessorato competente il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

In relazione a quanto indicato alla lettera d), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilità dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa non sia in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere il contributo relativo alla 1° quota di erogazione.

Si ricorda che la data di disponibilità della prima quota è il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della graduatoria conseguentemente, l'ultima quota è disponibile entro e non oltre la data del secondo anno seguente. Decorso trenta giorni dalla data di disponibilità dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, il Soggetto Convenzionato provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni il Soggetto Convenzionato ne dà comunicazione all'Assessorato competente per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.

In relazione a quanto indicato alla lettera e), la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa al Soggetto Convenzionato almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24. Il Soggetto Convenzionato trasmette immediatamente all'Assessorato competente detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrono sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello delle quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.

In tal senso provvedono i Soggetti Convenzionati in sede di parere.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui uno o più soggetti presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più

domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di più Soggetti Convenzionati, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente e gli ulteriori casi di revoca, parziali e totali previsti nel presente Bando.

## ART. 17 - MONITORAGGIO

L'impresa a partire dalla fase di avvio della realizzazione dell'investimento, si impegna a riconoscere tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché di richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per controllare il rispetto da parte della Società e dei Soci di tutti gli obblighi contrattuali assunti, con particolare riguardo:

1. il mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'agevolabilità del programma e della concessione dei contributi;
2. agli adempimenti connessi agli stati di avanzamento del programma di investimento ed al relativo apporto dei mezzi finanziari propri;
3. alla individuazione e stima degli effetti di eventuali scostamenti rispetto al programma di investimenti ed al progetto accertati nella fase istruttoria, con l'individuazione delle motivazioni;
4. alla verifica di congruità, pertinenza e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel Progetto e con le voci iscritte nel bilancio;
5. all'accertamento - una volta andato a regime l'impianto - del rispetto degli impegni occupazionali e normativi, nonché del generale andamento degli indicatori significativi del conto economico. Tutto ciò anche attraverso l'acquisizione di qualsiasi dato e notizia riguardante la gestione della Società, nonché con l'attivazione di verifiche di carattere contabile, amministrativo, gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo i sistemi contabili e le elaborazioni atte a rappresentare i risultati economici, finanziari e commerciali e secondo gli schemi e le scadenze previste.

Le predette attività saranno svolte direttamente dal Soggetto Convenzionato

In particolare l'attività di monitoraggio dovrà ottemperare ad una duplice linea operativa, di cui la prima orizzontale su tutta la durata delle attività del bando, la seconda strettamente legata alle richieste di erogazione.

Al termine del programma di monitoraggio il Soggetto Convenzionato dovrà produrre un report consuntivo sullo stato finale del programma di sostegno, con riferimento alle iniziative di competenza.

Il Soggetto Convenzionato dovrà attestare, in sede di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte dello stesso, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni.

Per ciascuna delle iniziative ed in maniera cumulata la relazione finale dovrà informare sull'esame di congruità puntuale condotto in sede di relazione finale di spesa.

Tale analisi dovrà essere tesa a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti al totale complessivo dell'investimento prospettato.

La relazione finale dovrà, inoltre, indicare le risultanze dell'accertamento in merito a tutti gli elementi di valutazione individuati ed utilizzati in sede di istruttoria.

Il Soggetto Convenzionato, ricevuta la domanda di erogazione ed esaminata la documentazione



allegata in relazione a completezza e conformità agli schemi standard, richiede le necessarie integrazioni direttamente al Soggetto Beneficiario informando contestualmente l'Assessorato competente, ovvero, comunica al Soggetto Beneficiario la data inderogabilmente fissata per la visita, chiarendo lo scopo della visita stessa e richiedendo la disponibilità della documentazione necessaria. Il Soggetto Convenzionato fornirà al Soggetto Beneficiario il termine inderogabile di 10 giorni lavorativi - salvo eventuale sospensiva dei termini - per la produzione e l'invio delle integrazioni richieste.

#### ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 675/96 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica Amministrazione.